

## AGEVOLAZIONI

---

### **Registratori telematici agevolabili con l'iper ammortamento?**

di Alessandro Bonuzzi

La [circolare 23 maggio 2018, n. 177355](#), del MiSE ha fornito **rilevanti chiarimenti** in materia di *iper* ammortamento individuando alcuni **beni agevolabili**.

Nell'occasione è stato chiarito che **rientrano** nel beneficio i **distributori automatici** di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande (cd. **vending machine**).

Ciò in ragione del fatto che tali cespiti, siccome costituiscono dei "**negozi automatici**", essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio, e cioè la vendita di prodotti finiti in essi (fisicamente) contenuti, sono **assimilabili**, agli effetti della disciplina dell'*iper* ammortamento, ai "**magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica**" e, quindi, riconducibili al punto 12 del primo gruppo dell'[allegato A](#) della L. 232/2016.

Solo, però, i distributori automatici di **nuova generazione** presentano **caratteristiche tecnologiche** tali da soddisfare potenzialmente le condizioni per accedere all'agevolazione.

In tal senso, il documento ministeriale ha precisato che, per soddisfare il requisito dell'**interconnessione** i distributori automatici devono essere in grado di **scambiare informazioni** in maniera **bidirezionale**:

- **in ingresso** – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e
- **in uscita** – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.

Con la successiva [circolare del 1° agosto 2018, n. 295485](#), il MiSE ha osservato che per alcuni **beni strumentali** di cui all'Allegato A della L. 232/2016 – quali **trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione** –, ai fini del rispetto del requisito dell'**interconnessione**, l'applicazione della disciplina agevolativa **non richiede** necessariamente che "*il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni ... riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente ...; è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzioni e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo*".

Ora, alla luce degli interventi ministeriali, non può non sorgere quantomeno il dubbio che possano rientrare nell'ambito applicativo dell'**iper ammortamento** anche i **nuovi registratori telematici** in grado di **memorizzare elettronicamente** e **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Trattasi, infatti, di **beni strumentali materiali** che, ai fini dell'invio dei dati, dovrebbero essere **interconnessi** al sistema aziendale.

Il **condizionale**, tuttavia, è **d'obbligo** atteso che **non si rinvengono precisazioni ufficiali** al riguardo. Gli stessi tecnici, laddove interrogati, si limitano a confermare la **possibile agevolabilità dell'acquisto**, senza però sbilanciarsi, non avendo avuto anch'essi indicazioni.

È dunque **auspicabile** un **intervento chiarificatore** dell'Agenzia delle entrate o del Ministero, considerato il tutt'altro trascurabile **impatto fiscale** che avrebbe il beneficio per le **piccole-medio imprese**.

Difatti, ipotizzando un **costo di acquisto** per un **registratore telematico nuovo** di **1.000 euro**, il **maggior valore su cui calcolare l'iper ammortamento** sarebbe pari a ben **1.700 euro (170%)**.

L'iper ammortamento sarebbe, peraltro, **cumulabile** con il **credito d'imposta** concesso agli esercenti che provvedono o che hanno già provveduto all'**acquisto** di uno o più **registratori telematici**, stabilito in misura pari al **50% della spesa sostenuta** con un massimo, per **ogni strumento**, di **250 euro**.

Master di specializzazione

## LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)